



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 17/02/2004

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 21/03/2017

REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA

ART. 1 - Principi

Il Comune di Genova riconosce l'Arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le varie forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale con le modalità previste dal presente Regolamento.

Il Comune di Genova, nel rispetto del principio di cui all'art 9 della Costituzione, promuove sul proprio territorio lo sviluppo della cultura anche attraverso l'ospitalità delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi aperti al pubblico, all'interno di regole di convivenza per contribuire ad avere una città più armoniosa.

ART. 2 - Definizioni

Per "Arte di strada", ai fini del presente Regolamento, si intende l'attività artistica svolta, a titolo gratuito o richiedendo un'offerta libera, in spazi pubblici in modo estemporaneo e itinerante, di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, caratterizzata dalla fruizione immediata.

Non rientrano, pertanto, nella categoria degli artisti di strada gli operatori dell'ingegno o i creatori artistici, ovvero coloro che realizzano, anche estemporaneamente, su postazioni posizionate in aree pubbliche, prodotti quali quadri, bigiotteria e artigianato vario, ai fini dell'esposizione e della vendita.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano, altresì, a coloro i quali svolgono un'attività artistica le cui modalità siano riconducibili alla disciplina di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931 e sue modificazioni intervenute.

ART. 3 - Occupazione del suolo pubblico

Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse.

L'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, un massimo di mq. 10 e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile e rimovibile, attinente all'esibizione. L'occupazione temporanea del suolo pubblico è da ritenersi pertanto a titolo gratuito.

ART. 4 - Luoghi di svolgimento dell'attività di Arte di strada

L'attività dell'artista di strada è consentita su tutto il territorio cittadino con le seguenti esclusioni e limitazioni:

- l'esercizio dell'attività dell'artista di strada non è consentito davanti ed in prossimità dei luoghi di culto durante l'orario delle funzioni;

- le esibizioni artistiche di cantanti e suonatori o che, comunque, per loro natura, producono emissioni sonore, possono essere svolte ad una distanza minima di 30 metri da ospedali, strutture sanitarie ed assistenziali nonché di scuole e biblioteche negli orari di fruizione delle stesse e, in ogni caso, le emissioni sonore da essa prodotte non devono essere nitidamente percepibili in tali luoghi.

La *performance* dell'artista non deve costituire intralcio alla normale circolazione stradale e pedonale e deve, in ogni caso, conformarsi alle norme generali previste dal codice della strada.

Deve essere garantita una distanza minima di 2 metri tra il luogo dell'esibizione e gli accessi ad abitazioni ed esercizi commerciali nonché rispetto alla visibilità delle vetrine di questi ultimi.

L'artista deve posizionarsi sempre in luogo tale da non interferire con l'attività e con il pubblico di un altro artista che ha già iniziato la propria esibizione e comunque mai a meno di 30 metri da quest'ultimo in caso di performance senza emissioni sonore e a meno di 60 metri in caso di performance con emissioni sonore.

ART. 5 - Fasce orarie e durata delle *performance*

Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentita entro le seguenti fasce orarie:

Le *performance* che non producono emissioni sonore potranno avere luogo in qualsiasi giorno dell'anno dalle ore 09.00 alle ore 23.00.

Le *performance* che producono emissioni sonore potranno avere luogo dalle ore 10.00 alle ore 22.00 in qualsiasi giorno dell'anno.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione comunale, con specifico provvedimento, trasmesso ai gruppi consiliari, variare tali orari per sopravvenute esigenze.

Anche al fine di garantire un'equa fruizione degli spazi e l'avvicendamento delle discipline artistiche, la durata della *performance* non potrà essere superiore a 60 minuti intercorrenti fra lo scoccare esatto di un'ora e quella successiva. Il tempo necessario alle operazioni di montaggio e smontaggio non è incluso nella misura dei 60 minuti prevista.

Nell'arco della giornata, l'artista potrà esibirsi solo una volta nello stesso luogo, l'artista che intenda ancora esibirsi dovrà spostarsi di almeno 100 metri e, comunque, ad una distanza tale che le emissioni sonore determinate dalla sua esibizione non siano percepibili dal luogo dove si è tenuta la precedente *performance*.

ART. 6 - Regole di condotta

Fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme di leggi vigenti al momento del fatto, compatibilmente con le vigenti norme in materia di igiene, sicurezza stradale e dispositivi di circolazione, inquinamento acustico e ambientale non è consentito:

- veicolare, tramite la propria esibizione, alcun messaggio o promozione pubblicitaria;

- collocare sul luogo di svolgimento della *performance* manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità ad eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico circa il nome dell'artista o del gruppo;

Allegato B

- costituire pericolo per l'incolumità delle persone o per la materiale sicurezza delle cose, avendo cura, al termine della *performance*, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa;
- chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per l'esibizione, dovendosi considerare l'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, una libera elargizione. E' pertanto consentito il solo passaggio "a cappello" tra il pubblico;
- esercitare il commercio ambulante.

E' consentito proporre a offerta libera senza prezzo pubblicato le opere del proprio ingegno artistico relative alla *performance* in esecuzione.

Salvo che il fatto non costituisca reato, per le esibizioni che producono emissioni sonore è ammesso, senza preventiva autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti, l'utilizzo di modesti impianti di amplificazione e riproduttori sonori di tipo portatile che non prevedano l'allaccio alla rete elettrica.

Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "Madonnari" è richiesto l'utilizzo di prodotti rimovibili dall'acqua piovana e che comunque non danneggino i selciati ed è vietato l'utilizzo di prodotti indelebili.

Per l'esercizio della tecnica dello spray painting su supporto mobile devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche e non tossiche.

E' in ogni caso vietata qualunque forma di espressione artistica comunque formata sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

In caso di esercizio di attività artistiche con utilizzo di fuoco o di fiamme libere o di effetti pirici e di oggetti infuocati, l'artista deve necessariamente mantenere una distanza di sicurezza di almeno 5 metri dal pubblico; deve garantire la presenza di teli ignifughi e di un estintore, nonché osservare le misure di protezione e di sicurezza dovute e richieste in relazione alla *performance*, al contesto urbano e alle distanze di sicurezza dal pubblico.

E' vietato utilizzare, nemmeno per la mera esibizione, uno o più animali di qualsiasi specie.

ART. 7 - Responsabilità

In nessun caso l'Amministrazione comunale assume responsabilità in ordine ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati a loro stessi e alle loro cose, a terzi e alle cose di proprietà di terzi.

ART. 8 - Aree di particolare interesse

Aree di particolare interesse potranno essere individuate, consultato il Tavolo Permanente previsto all'art. 11, con provvedimento motivato da parte della Giunta Comunale e trasmesso ai gruppi consiliari. Tali aree saranno soggette a richiesta da parte degli artisti per il relativo utilizzo.

Il sistema di gestione terrà conto, ai fini dell'assegnazione, della cronologia delle richieste pervenute, garantendo l'alternanza di attività sonore, teatrali ed espressive.

L'artista o il gruppo sono tenuti ad avere con sé e ad esibire su richiesta degli organi accertatori, durante tutto il periodo di esercizio dell'attività, il documento di conferma dell'assegnazione della postazione, anche in formato digitale.

E' facoltà dell'artista esporre, durante tutto il periodo di esercizio dell'attività, il documento di cui al comma precedente, così che gli organi accertatori possano riscontrare la legittimità della *performance* senza interromperla a meno che non sia strettamente indispensabile.

ART. 9 - Controlli e competenze

Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente Regolamento, in via prioritaria, è la Polizia Municipale. Sono competenti, altresì, i soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e gli agenti di polizia amministrativa individuati dalla legge dello Stato o dalla Regione Liguria.

Il Comune di Genova, attraverso il personale della Polizia Municipale, può sempre ordinare verbalmente all'artista di strada, che ha l'obbligo di ottemperare immediatamente, di cessare la sua esibizione o spostarsi in altra area quando non rispetti le norme del presente Regolamento o per motivi di interesse pubblico o pubblica incolumità.

ART. 10 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali di cui al [decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000](#) e sue modificazioni intervenute.

Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 16 della [legge n. 689 del 24/11/1981](#) e sue modificazioni intervenute.

La Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 [della legge n. 689 del 24/11/1981](#) e sue modificazioni intervenute, così come sostituito dall'art. 6 bis del [decreto legge n. 92 del 23/05/2008](#), aggiunto dalla [legge di conversione n. 125 del 24/07/2008](#), in deroga alle disposizioni vigenti sopra richiamate, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria.

ART. 11 – Tavolo Permanente

Il Comune di Genova istituisce un Tavolo Permanente composto dai rappresentanti delle Direzioni Cultura, Polizia Municipale, Ambiente e Municipi, volto alla valorizzazione dell'Arte di strada, con compiti di monitoraggio ed indirizzo in merito all'applicazione del presente Regolamento e alla soluzione delle problematiche ad esso collegate.

Degli adempimenti il Consiglio Comunale verrà informato tramite la Commissione Consiliare.

Il Tavolo Permanente, sentiti gli eventuali comitati, i rappresentanti delle associazioni degli artisti di strada, delle associazioni e dei comitati cittadini, i singoli cittadini, i rappresentanti delle organizzazioni degli esercenti, gli esperti interpellati dall'Amministrazione comunale, potrà formulare pareri e proposte in ordine all'individuazione delle aree di cui all'art. 8 ed indicare all'Amministrazione le strategie da adottare per migliorare la gestione e perfezionare la valorizzazione delle Arti di strada sul territorio urbano.

Degli adempimenti il Consiglio Comunale verrà informato tramite la Commissione Consiliare.